CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTRICHE POSTE ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DEL QUIRINALE

C.I.G. n. BD0CFD578F

CONTRATTO

DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTRICHE POSTE ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DEL QUIRINALE

(C.I.G. BD0CFD578F)

Il SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, nel seguito indicato come Amministrazione, codice fiscale 00543100580, con sede e domicilio fiscale in Via della Dataria, 96 – 00187 Roma, per la stipula del presente atto rappresentato dal Vice Segretario generale per l'amministrazione e il personale, nella persona del dottor XXX, nato a XXX, il XX/XX/XXXX, a ciò specificamente delegato e domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione

E

l'Impresa XXX, di seguito indicata come "*Impresa*", C.F./P.IVA n. XXX, con sede legale in XXX, Via XXX e ivi domiciliata ai fini del presente atto, nella persona del rappresentante legale sig. XXX, nato a XXX, il XX/XX/XXXX, codice fiscale XXX, le cui facoltà e attribuzioni nei riguardi dell'Impresa risultano dai documenti legali prodotti all'atto della presentazione dell'offerta,

PREMESSO CHE

a) con atto prot. n. 2765 del 9 gennaio 2025 è stato nominato l'ing. Ferdinando Fonti Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36 del 2023;
b) il progetto di fattibilità tecnico ed economica, posto a base di gara, è stato redatto dalla Società Galileo Engineering S.r.l. per l'importo complessivo di € 6.577.395,06 oltre IVA, di cui € 93.929,18 per costi della sicurezza ed € 232.372,80 per la progettazione esecutiva (INARCASSA inclusa);
c) il parere della Soprintendenza prot. MIC n. 46580A del 13 agosto 2025 ha avuto esito positivo;
d) ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con atto prot. n. 73551A del 29 luglio 2026, gli elaborati tecnico-amministrativi e grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica sono stati verificati con esito positivo dallo Studio Kion;
e) il RUP ha validato il rapporto di verifica ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in data 29 luglio 2026;

f) con Determina a contrarre prot. n. 0120682 del 23 dicembre 2025 è stata autorizzata una procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 del RAC e 71 del Codice, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e adeguamento delle cabine elettriche poste all'interno del Compendio del Quirinale;

g) l'Amministrazione ha verificato in capo all'Impresa XXX il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare di quelli di cui agli articoli da 94 a 97 del Codice e dagli atti di gara e l'insussistenza delle cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

In alternativa, se non ancora verificate le cause di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011:
l'Amministrazione ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio le informazioni di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in data XX/XX/XXXX (prot. n. XXX). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del d.lgs. n.159/2011, essendo decorso il termine di legge, si procede alla stipula del contratto in pendenza del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia; la sopravvenienza di una informativa antimafia interdittiva determinerà il recesso dell'Amministrazione dal presente contratto;

h) con atto n. XXX è stata disposta a favore dell'Impresa l'aggiudicazione della suddetta procedura con il ribasso del … %, che ha determinato un importo di € ……. oltre IVA di cui: € 93.929,18 per costi della sicurezza ed € 232.372,80 per oneri della progettazione (comprensivi del contributo INARCASSA pari al 4%);

i) l'Impresa ha indicato/si è associato per l'esecuzione della progettazione l'ing./la Società ……; il predetto professionista ha soddisfatto gli obblighi assicurativi, presentando la polizza di responsabilità civile professionale n. ……;

j) l'Impresa ha prestato a favore dell'Amministrazione la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, costituita mediante XXX;

k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, nonché dagli ulteriori atti della procedura aperta sopra richiamata, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi, anche sulla base di sopralluoghi, per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene pertanto remunerativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ATTO

Art. 1.

(Premesse)

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

(Allegati)

2.1 Tutti i documenti di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

1) Progetto di Fattibilità tecnico-economica;
2) Offerta tecnica;
3) Offerta economica;
4) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
5) Polizza assicurativa professionale;
6) Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
7) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) alinea 2) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

2.2 Gli atti e i documenti richiamati negli allegati di cui al precedente comma costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come gli eventuali ulteriori documenti prodotti dall'Amministrazione e dall'Impresa nel corso della procedura di affidamento.

Art. 3.

(Disciplina applicabile e criterio di prevalenza)

3.1 L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dal presente contratto e dai relativi allegati, dai seguenti atti normativi:

a) Decreto Presidenziale 22 dicembre 2016, n. 36/N (Regolamento di amministrazione e contabilità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per brevità indicato anche come RAC);
b) D.lgs.36 del 31/3/2023, recante il "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito per brevità "*Codice*");

c) R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

d) L. 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, ove applicabile;

e) Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come recepito dal Decreto Presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N (Regolamento sul trattamento dei dati personali effettuato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica);

f) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

h) D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD);

i) Codice civile;

j) D.M. 24 novembre 2025 recante criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

3.2 In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute negli atti e nei documenti prodotti dall'Amministrazione, le disposizioni devono essere interpretate in modo coerente con l'interesse pubblico perseguito e con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023, nonché in modo da garantire la piena e regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4.

(Oggetto del contratto)

4.1 L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riqualificazione e adeguamento delle cabine elettriche poste all'interno del Compendio del Quirinale.

4.2 L'appalto deve essere eseguito conformemente a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa e nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera.

Art. 5.

(Importo del contratto)

5.1. L'importo del presente contratto è pari ad € ……., IVA esclusa, di cui:

- € 232.372,80 (oneri previdenziali inclusi) per la progettazione esecutiva;

- € 93.929,18 per costi della sicurezza;
- € …….. per l'esecuzione dei lavori [*da definire all'esito del ribasso offerto*].

5.2. Il contratto è stipulato "*a corpo*" per la redazione del Progetto esecutivo e "*a misura*", per l'esecuzione dei lavori.

Art. 6

(Termine per la presentazione del progetto esecutivo)

6.1 La progettazione esecutiva dovrà essere avviata dall'Impresa immediatamente dopo la formale attivazione della stessa da parte dell'Amministrazione e completata entro 90 (novanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna del RUP. Il RUP, qualora ne ravvisi la necessità, potrà disporre che l'Impresa provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore della stessa.

6.2 Il progetto esecutivo è sottoposto, prima dell'inizio dei lavori, alla verifica di cui all'art. 42 del Codice e all'Allegato I.7, da parte del soggetto verificatore individuato dall'Amministrazione. L'Impresa è tenuta ad apportare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le modifiche e integrazioni richieste in sede di verifica entro il termine assegnato dal RUP. Qualora, nonostante la richiesta di adeguamento, il progetto esecutivo risulti non approvabile per carenze gravi, essenziali e imputabili all'Impresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

6.3 L'esecuzione della progettazione esecutiva deve essere effettuata esclusivamente dal/dai soggetto/i individuati dall'Impresa.

Art. 7

(Consegna, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e premialità)

7.1 L'esecuzione dei lavori deve essere completata entro 630 (seicentotrenta) giorni naturali, successivi e consecutivi dal verbale di consegna degli stessi. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla committenza, prima dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque, entro dieci giorni la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

7.2 Per la disciplina delle sospensioni e riprese dei lavori, si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato speciale e, in quanto compatibile, alla disciplina dell'art.121 del Codice. Non verranno conteggiate ai fini della sospensione dei lavori, le giornate di sospensione dovute allo svolgimento di eventi istituzionali indetti dalla Presidenza della Repubblica.

7.3 Per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 126 co. 2 del Codice, è riconosciuto all'Impresa un premio di accelerazione pari allo 0.10%, fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'importo della progettazione esecutiva e degli oneri della sicurezza. Il premio sarà corrisposto a seguito delle operazioni di collaudo, a condizione che l'esecuzione dei lavori sia stata conforme alle obbligazioni assunte con il presente contratto e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Art. 8

(Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia)

8.1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Impresa se non è disposta dal Responsabile unico del progetto e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice.

8.2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino a carico dell'Impresa dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

8.3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione si riserva di richiedere un aumento delle prestazioni contrattuali, come risulta da voce B2 del quadro economico. In tal caso l'Impresa non potrà ricorrere alla risoluzione e sarà obbligata all'esecuzione delle opere alle stesse condizioni originariamente previste.

Art. 9

(Revisione dei prezzi)

9.1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 60 del Codice è ammessa la revisione dei prezzi. La revisione è riconosciuta se la variazione dell'indice, rilevata semestralmente a partire dal mese di adozione del provvedimento di aggiudicazione prot. **XX** del **XX** , è tale da determinare una variazione dello stesso, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'importo della progettazione esecutiva e degli oneri della

sicurezza. In tal caso, la revisione opera nella misura del 90% (novanta per cento) del solo valore eccedente la variazione stessa.

9.2. Al verificarsi delle predette condizioni, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione al RUP e all'Impresa affinché, in occasione dell'adozione dei SAL, si provveda alla determinazione delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi mediante adozione del SAL revisionale.

9.3. In considerazione della natura delle prestazioni da eseguire gli indici di revisione da utilizzare saranno quelli pubblicati dall'ISTAT per le seguenti lavorazioni:

- TOL.2 per cui Pi è pari al 7.98%;
- TOL. 13 per cui Pi è pari all'83.88%;
- TOL. 15per cui Pi è pari all'8.14%.

9.4. La revisione dei prezzi non può determinare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Art.10

(Responsabile unico del progetto, direttore dei Lavori e coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione)

10.1. Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Ferdinando Fonti.

10.2. Il Direttore dei lavori è ……., coadiuvato da più assistenti con funzioni di direttore operativo.

10.3. Per quanto attiene al rispetto della normativa contenuta nel d.lgs. n. 81 del 2008, l'Amministrazione ha nominato Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) l'arch. ……..

Art.11

(Referente del contratto per conto dell'Impresa – Direttore di cantiere)

11.1. La direzione del cantiere è affidata a …….

11.2. Il Direttore di cantiere deve possedere tutte le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica.

11.3. Il Capo Cantiere è …….

11.4. Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere, designati dall'Impresa, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

11.5. Il Direttore di cantiere provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale interlocutore del Direttore dei lavori.

Art. 12.

(Impegni specifici dell'Impresa – Condotta dei lavori)

12.1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale così come descritto nel presente contratto, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e nell'offerta tecnica.

12.2. L'Impresa si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

12.3. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione. Nell'esecuzione delle opere l'Impresa dovrà attenersi a quanto previsto negli elaborati di progetto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno impartite dal DL al direttore di cantiere o suo delegato qualificato a ricevere ordini.

12.4. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori il Compendio del Quirinale continuerà ad essere utilizzato, per la destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e/o da terzi autorizzati: si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e, eventualmente, a procedere alla riduzione in pristino degli spazi oggetto delle attività connesse all'esecuzione del contratto. L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di

compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte per le esigenze istituzionali dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

12.5. L'Impresa ha l'obbligo di tenere aggiornato in cantiere un registro da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori o suo delegato nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

12.6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto nelle forme che essa ritiene opportune quali, a mero titolo di esempio, sopralluoghi, richiesta di documentazione contabile, controllo del L.U.L., ecc.. L'Impresa si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, rispondendo ai quesiti posti dall'Amministrazione. La sorveglianza del personale della committenza non esonera l'Impresa dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

12.7. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo alla medesima, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni. Conseguentemente l'Impresa assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione rispetto ai requisiti richiesti dalla legge, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

12.8. L'impresa è altresì obbligata, ed a tal fine espressamente si impegna a:

a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione nei propri assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;

b) adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui può incorrere il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;

c) a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni ulteriore circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

12.9. L'Impresa si impegna a non utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Art.13.

(Personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali)

13.1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.

13.2. L'Impresa si impegna ad applicare, in relazione al personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriali dichiarati in sede di offerta.

13.3. L'Impresa dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato anche numericamente alle necessità. L'Impresa risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere, dei suoi altri dirigenti e, in genere, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

13.4. Il personale adibito all'esecuzione delle attività contrattuali potrà accedere al Compendio del Quirinale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione dell'Impresa all'Amministrazione, da effettuarsi entro 5 (cinque) giorni dalla stipula, contenente i nominativi, le rispettive qualifiche ed i relativi dati anagrafici. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna variazione. Il preventivo assenso dell'Amministrazione alle suddette richieste di accesso, è pienamente discrezionale ed insindacabile. L'Impresa deve servirsi, in ogni caso, di personale che abbia ricevuto il previsto assenso all'ingresso e non può in alcun modo far accedere persone alle quali sia stato vietato l'ingresso. L'Impresa prende atto che tale assenso ha validità temporalmente limitata: la durata di tale validità viene comunicata all'atto della concessione ed alla sua scadenza l'Impresa dovrà ripetere il procedimento di richiesta come sopra descritto; qualora l'Amministrazione negasse tale assenso ad una o più risorse, l'Impresa è comunque obbligata a rispettare gli impegni contrattuali nel rispetto delle modalità sopra indicate.

13.5. L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione dei dipendenti dell'Impresa che risultassero inidonei, incapaci o manifestassero comportamenti scorretti o condotte oggettivamente incompatibili con il prestigio, il decoro, la sicurezza e il buon andamento dei luoghi istituzionali in cui i lavori sono svolti, tali da determinare una situazione di incompatibilità ambientale, anche a tutela dell'ordine e della sicurezza. La richiesta di sostituzione è formulata per iscritto ed è adottata nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della richiesta inviando la comunicazione di cui al comma precedente. La richiesta di sostituzione è rivolta esclusivamente all'Impresa che resta unico soggetto titolare dei poteri datoriali e organizzativi sul personale.

13.6. È fatto obbligo all'Impresa di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Amministrazione.

13.7. L'Impresa si impegna a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di percorrere i soli percorsi pedonali e/o stradali indicati dall'Amministrazione per il tramite degli addetti alla vigilanza, nonché il divieto di circolare in luoghi diversi da quelli oggetto delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo. L'Impresa si impegna altresì, ove autorizzata all'uso di veicoli all'interno del compendio del Quirinale, a far osservare ai propri dipendenti l'obbligo di procedere a passo d'uomo.

13.8. L'Impresa si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi della prestazione contrattuale.

13.9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli ulteriori obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 14.

(Obblighi derivanti dalle norme inerenti la sicurezza sul lavoro)

14.1. L'Impresa dovrà fornire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Direttore del Lavori, tramite il direttore di cantiere di cui al precedente art. 11:

- il piano operativo della sicurezza (di seguito POS) al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE);

- il L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) del personale impiegato nell'appalto al Direttore dei Lavori (di seguito DL). Tale elenco, costantemente aggiornato dovrà essere esibito ogniqualvolta il direttore dei lavori ne faccia richiesta.

14.2. Il POS sarà vistato dal DL, per quanto di competenza, ferma restando la verifica di idoneità da parte del CSE**,** entro dieci giorni dalla data di presentazione degli elaborati stessi; qualora tali elaborati non rispondano alle indicazioni del CSE, l'Impresa dovrà far predisporre le opportune modifiche secondo le direttive ricevute. La mancata presentazione nei termini indicati del piano di cui sopra da parte dell'Impresa non consentirà l'inizio di lavori. La mancata approvazione per non rispondenza alle indicazioni del CSE degli elaborati presentati dall'Impresa nei termini sopraindicati, non darà diritto alla stessa di reclamare compensi di sorta.

14.3. L'Impresa si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., a comunicare al D.L. il nominativo del responsabile della sicurezza, nonché a fornire ogni informazione necessaria al coordinamento per l'igiene e la sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 92 del citato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

14.4. L'Impresa dichiara di avere letto e di accettare integralmente il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione come parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa si obbliga altresì a rispettare eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute.

14.5. L'Impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del succitato D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., si impegna a dotare il personale impegnato nell'espletamento delle attività contrattuali, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione dell'Impresa.

14.6. L'Impresa si impegna ad adottare, a proprio carico, tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi necessari per garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi in relazione alla tipologia di attività svolta dai propri addetti ed in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ottemperando con ciò a tutte le prescrizioni di legge, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali e amministrative, esonerando e tenendo indenne in tal senso l'Amministrazione, informando costantemente i propri addetti sui rischi specifici delle attività che svolgono e sui contenuti della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza.

14.7. L'Impresa ribadisce espressamente l'impegno a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni

tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti nonché da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

Art. 15.

(Responsabilità dell'Impresa)

15.1 L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.

15.2 L'Impresa è comunque tenuta a far osservare ai propri dipendenti il divieto assoluto di appropriarsi di materiali di qualsiasi genere esistenti - in maniera palese ed occulta - all'interno del Quirinale, fermo restando che, qualora il personale summenzionato ne venga trovato in possesso, saranno adottati i conseguenti provvedimenti di natura amministrativa (immediato allontanamento dei responsabili) e penale (denuncia all'Autorità Giudiziaria).

15.3 Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli eventuali ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni già indicate al precedente comma.

Art. 16.

(Polizza assicurativa del progettista)

16.1. L'Impresa ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. ……. in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 16 settembre 2022, n. 193 per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione. Detta polizza copre, oltre alle eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 120, comma 2, lett. c) del Codice.

16.2. Il progettista ha l'obbligo di progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per l'Amministrazione.

16.3. Ove si rendesse necessario provvedere al rinnovo o proroga della polizza, l'Impresa si impegna a trasmettere, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza, la quietanza di pagamento del

premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto, o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

16.4. L'operatore economico si impegna, senza alcuna riserva, ad informare immediatamente l'Amministrazione di ogni fatto o circostanza che possa modificare o annullare la validità della copertura assicurativa. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17.

(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa per danni di esecuzione)

17.1 L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, causato a persone o beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, arrecato dal proprio personale o dai rispettivi automezzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze derivanti e/o connesse all'esecuzione del presente contratto.

17.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori è obbligata a presentare al Responsabile unico di progetto polizza assicurativa in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 16 settembre 2022, n. 193 con massimale pari a € xxxx, per sinistro e non per anno assicurativo, contro i danni che possono derivare all'Amministrazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, nonché contro i danni causati a terzi sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

17.3 Ove si rendesse necessario provvedere al rinnovo o proroga della polizza, l'Impresa si impegna a trasmettere, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto, o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

17.4 Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa per irregolarità o mancati pagamenti dei premi assicurativi, per danni riferibili all'eventuale subappalto e per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al comma 17.2.

17.5 L'Amministrazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità e non potrà quindi essere chiamata al risarcimento degli infortuni o dei danni richiamati al comma precedente, causati da qualsiasi evento.

17.6 L'operatore economico si impegna, senza alcuna riserva, ad informare immediatamente l'Amministrazione di ogni fatto o circostanza che possa modificare o annullare la validità della copertura assicurativa. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18.

(Modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali)

18.1 L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la custodia presso i propri locali di cose (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attrezzature e macchinari) che rientrino nella disponibilità dell'Impresa.

18.2 L'Impresa non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

18.3 L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce grave inadempienza contrattuale e comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice. In tal caso l'Amministrazione procede all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19.

(Subappalto)

19.1 L'Impresa, conformemente a quando dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali e pertanto è vietato il subappalto.

OVVERO

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: **XXX**.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare di quelli di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, dal D.P. 22 dicembre 2016 n. 36/N e dagli atti di gara, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni agli stessi affidate.

19.2 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

19.3 L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le prestazioni.

19.4 Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le prestazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 20.

(Garanzia definitiva)

20.1 L'Impresa ha prestato, a favore dell'Amministrazione, la garanzia definitiva costituita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

20.2 L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto,

entro il termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento di tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

20.3 Per quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato art. 117 del Codice.

Art. 21.

(Disposizioni antimafia)

21.1 L'Impresa prende atto che l'affidamento dei lavori, la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

21.2 L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

21.3 Il presente articolo si applica anche nel caso di subappalto cui all'Art. 19.

Art. 22.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

22.1 L'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in ordine a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.2 L'Impresa si impegna ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente contratto (comprese le eventuali transazioni verso i propri subcontraenti) il codice **CIG** riportato in epigrafe e il/i conto/i corrente/i dedicato/i - sul/i quale/i possono operare le sole persone appositamente delegate.

22.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23.

(Compenso per la progettazione)

23.1 Il compenso spettante per la progettazione è pari ad € **232.372,80** ed il pagamento è disposto in favore dell'Impresa [*eventuale*: o del progettista ai sensi dell'art. 44, comma 6. Del Codice] entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva.

23.2 Il pagamento è subordinato alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all'art. 17.

Art. 24.

(Modalità di determinazione dei corrispettivi per i lavori)

24.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno valutate, nell'ordine, come segue:

a) a misura, sulla base delle quotazioni, al netto degli oneri di sicurezza, contenute nell' elenco prezzi aggiornato all'offerta migliorativa (Allegato ___);

b) qualora in corso d'opera si renda necessario – nei limiti e alle condizioni di cui all'art.120 del Codice – introdurre variazioni, esse saranno valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione dei nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni sono valutati: i) desumendoli dal prezzario della Regione Lazio, vigente alla data di formulazione dell'offerta, ove esistenti; ii) ricavandoli da nuove analisi prezzi effettuate avendo a riferimento, per quanto riguarda la manodopera, i materiali, i noli e i trasporti, ai prezzi elementari dedotti dai listini ufficiali vigenti alla data di formulazione dell'offerta o, in mancanza di essi, ai prezzi correnti di mercato riferiti alla stessa data. L'importo totale risultante per ciascuna analisi verrà maggiorato del **26.50%** per spese generali e utili dell'Appaltatore, ove tale maggiorazione non sia già compresa nei prezzi elementari e di mercato suddetti. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio con l'appaltatore e saranno soggetti al ribasso formulato in gara. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, l'Amministrazione potrà

ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni sulla base di detti prezzi, i quali si intenderanno definitivamente accettati ove non venga iscritta riserva negli atti contabili immediatamente successivi.

Art. 25.

(Fatturazione e pagamenti: Stati Avanzamento Lavori (SAL), Conto finale e collaudo)

25.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del Codice, su richiesta dell'Impresa, l'Amministrazione corrisponde una somma a titolo di anticipazione. Per l'esecuzione dei lavori, l'anticipazione è pari al **20%** dell'importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza ed è corrisposta entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L'anticipazione è corrisposta solo a seguito della costituzione della garanzia costituita secondo le modalità indicate dal citato art. 125.

25.2 Il direttore dei lavori, ogniqualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga **€ 500.000,00**, accertato quanto è stato eseguito, redige uno Stato di Avanzamento Lavori (SAL).

25.3 Entro 7 (sette) giorni dall'adozione di ogni SAL, il RUP emette un certificato di pagamento.

25.4 La liquidazione dell'importo di ciascun SAL avviene entro 30 giorni dalla sua adozione.

25.5 Su ciascun SAL è applicata una trattenuta del **0,50%** a titolo di garanzia. Le trattenute saranno restituite all'Impresa a seguito del certificato di collaudo.

25.6 In occasione della presentazione dell'ultimo SAL, prima di procedere al saldo finale, l'Impresa o l'Amministrazione richiedono la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 143 del 2021.

25.7 Il Conto Finale dei lavori sarà redatto dal DL entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato per accettazione dall'Impresa entro i 30 (trenta) giorni successivi.

25.8 Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori sarà emesso – ai sensi dell'art. 116 e della sez. III dell'All. II.14 del Codice – il certificato di collaudo delle opere con cui saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte e, fatto salvo altresì l'eventuale esito della sottoscrizione del verbale di **accordo bonario** previsto dall'art. 210 del Codice, potranno essere pagati i saldi, le trattenute di legge e gli adempimenti da parte della stazione appaltante. Il pagamento della rata di saldo sarà disposto entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo e previa costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 117, co. 9, del Codice. Il pagamento non costituisce presunzione

di accettazione dell'opera: ai sensi dell'art.1666, comma 2, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla committenza e prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

25.9 Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato dietro presentazione di apposite fatture elettroniche, complete del riferimento CIG, trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ed inviate a:

- Codice Univoco Ufficio: IPA: 8ZIB12
- Denominazione Ente: Presidenza della Repubblica (Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica)
- Nome dell'Ufficio: Servizio Patrimonio Immobiliare
- Codice Fiscale: 00543100580

25.10 L'Amministrazione è altresì soggetta al regime della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, nelle fatture elettroniche deve essere apposta l'annotazione "scissione dei pagamenti", a margine dell'importo dell'IVA applicata.

25.11 L'Impresa prende espressamente atto che l'intestazione, le modalità di compilazione e spedizione delle fatture - in conformità a quanto stabilito nel presente articolo – costituisce requisito imprescindibile per la loro liquidazione da parte dell'Amministrazione. L'Impresa prende altresì atto che ogni eventuale difformità rispetto alle predette indicazioni costituisce giustificato motivo per il rifiuto delle fatture elettroniche e che, pertanto, non potrà pretendere interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia direttamente imputabile all'Amministrazione.

Art. 26.

(Riserve dell'appaltatore)

26.1 Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dal Codice. La riserva deve essere iscritta ed esplicata con le modalità e i tempi ivi richiamati a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo. Fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalità prima richiamate, l'Impresa è comunque tenuta ad uniformarsi in ogni caso alle disposizioni della Direzione Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate ed ordinate, pur invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, a

pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla committenza.

Art. 27.

(Penali)

27.1 L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di applicare le seguenti penali, fatto salvo, per ciascun caso, il risarcimento del maggior danno:

- Ritardata comunicazione dell'elenco del personale e/o delle eventuali sostituzioni entro i termini di cui all' **Art. 13**: **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo;
- [*se l'Impresa occupa da 15 a 50 dipendenti*] Omessa consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile nonché della consegna della certificazione e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, previste all'art. 1 commi 2 e 3 dell'All. II.3 del Codice: **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di sei mesi dalla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del Codice;
- Ritardato invio del piano operativo di sicurezza entro i termini di cui all' **Art. 14**: **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nella consegna del progetto esecutivo **0,5 per mille** dell'ammontare netto dell'importo della progettazione per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nell'adeguamento del progetto alle prescrizioni emerse in sede di verifica **0,5 per mille** dell'ammontare netto dell'importo della progettazione per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nell'ultimazione dei lavori **1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La medesima penale sarà applicata anche in caso di ritardo:
  - nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
  - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione;
  - nel rispetto dei termini imposti dal direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- Per ogni lavoratore che a seguito di controllo risulti inquadrato a un livello retributivo inferiore a quello relativo alle mansioni effettivamente svolte: **€ 50,00**.

27.2 Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di giorni

5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Impresa nei termini, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non accoglierle, quest'ultima applica le penali.

27.3 Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni corrispondenti all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento e, eventualmente, sui pagamenti successivi. L'Amministrazione avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Impresa, nonché di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'Art. 20 dalla medesima prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Impresa di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

27.4 L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

27.5 Le parti prendono atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

27.6 Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% dell'importo netto del contratto l'Amministrazione risolve il Contratto ai sensi e con le modalità di cui all' Art. 29.

27.7 Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. In tali casi l'Impresa si impegna a comunicare al DL, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà dell'Amministrazione di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Art. 28.

(Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

28.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

28.2 È vietata la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 29.

(Clausola risolutiva espressa)

29.1 L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante invio di apposita comunicazione via PEC nei seguenti casi:

- qualora l'Impresa non sia più in possesso requisiti di cui agli artt. articoli da 94 a 97 e 100 del Codice;
- qualora l'Impresa si renda colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in pendenza di contestazione;
- quando per negligenza dell'Impresa o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- laddove l'Impresa non ottemperi alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
- laddove l'Impresa si renda responsabile di reiterati inadempimenti anche non consecutivi dei propri obblighi retributivi;
- qualora l'Impresa abbia rilasciato false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi dell'art. 75, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
- nel caso in cui l'Impresa sia sottoposta a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate all'Impresa superi il 10% dell'importo complessivo stimato del contratto;
- nel caso non presenti alle condizioni e nei termini fissati nei precedenti articoli le polizze assicurative richieste;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. Art. 20 (Garanzia definitiva);
- nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. Art. 21 (Disposizioni antimafia), nonché nel caso in cui dalle verifiche seguenti all'informativa liberatoria provvisoria emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. Art. 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- nel caso di violazione dei divieti di cui all'art. Art. 28 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito);
- nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. Art. 31 (Obblighi di riservatezza).

29.2 Nel caso di risoluzione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

29.3 Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in quanto compatibile.

Art. 30.

(Recesso)

30.1 L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso via PEC.

30.2 In caso di recesso l'Amministrazione tiene indenne l'Impresa nelle forme e nei modi previsti dall'art.123 del Codice. L'Impresa rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 cod. civ.

30.3 Decorso il termine di 20 (venti) giorni solari dall'esercizio del diritto di recesso, l'Impresa dovrà procedere a cessare ogni attività, avendo cura di non arrecare danno alcuno all'Amministrazione.

Art. 31.

(Obblighi di riservatezza)

31.1 L'Impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

31.2 L'Impresa si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dei locali dell'Amministrazione.

31.3 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

31.4 All'interno delle sedi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sono vietate le riprese audiovisive o fotografiche, nonché qualunque forma di loro diffusione, anche tramite social network. In caso di violazioni, fermo l'obbligo, ove possibile, di interrompere e rimuovere senza indugio la condotta illecita, l'Amministrazione risolve il contratto e ha titolo ad ottenere il risarcimento del danno subito.

31.5 L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma, nonché del divieto di cui al comma 4. L'Impresa, inoltre, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

31.6 Fermo restando l'obbligo di cui all' Art. 12.9, l'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione.

Art. 32.

(Trattamento dei dati personali)

32.1 I dati raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dal presente contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 nonché del d.lgs. n. 196/2003, così come recepito dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica con il D.P. 15 novembre 2019 n. 66/N.

32.2 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Capo pro tempore del Servizio da cui dipende l'esecuzione del presente contratto.

Art. 33.

(Spese ed oneri contrattuali)

33.1 Sono a carico dell'Impresa tutte le eventuali spese relative alla gestione amministrativa del presente contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di bollo, di registro

nonché i tributi di qualsiasi genere ad eccezione di quelle che fanno carico per legge all'Amministrazione.

33.2 È prevista la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 34.

(Foro competente)

34.1 Tutte le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Impresa relative all'esecuzione del presente contratto, afferenti alla sfera degli interessi legittimi e/o dei diritti soggettivi, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri di cui all'art. 213 del Codice.

Il presente atto composto da xx pagine e dagli allegati di seguito elencati viene letto approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Allegati:

1) Progetto di Fattibilità tecnico-economica;
2) Offerta tecnica;
3) Offerta economica;
4) Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023;
5) Polizza assicurativa professionale;
6) Modulo riguardante gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
7) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) alinea 2) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(……)
(Firmato digitalmente)

per l'Amministrazione
Il Vice Segretario Generale per
l'amministrazione e il personale
(……)
(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto **XXX** in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

L'Impresa, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 12 (Impegni specifici dell'Impresa)

Art. 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

Art. 19 (Subappalto)

Art. 29 (Clausola risolutiva espressa)

Art. 30 (Recesso)

Art. 34 (Foro Competente)

per l'Impresa
il Rappresentante legale
(……..)
(Firmato digitalmente)